|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Istituto Comprensivo Statale “ENRICO FERMI”  Via Cervino – 81023 – Cervino (CE)  Tel. 0823/312655 – Fax. 0823/312900  e-mail [ceic834006@istruzione.it](mailto:ceic834006@istruzione.it) –ceic834006@pec.istruzione.it  Cod.Mecc.CEIC834006 ---C.F. 80011430610  Codice Univoco Ufficio 20ATRG  SITO: <http://www.istitutocomprensivofermicervino.edu.it> | |  | | --- | |  | |



****

Alle famiglie

Al personale docente e ATA

Al RLS

Il Dirigente Scolastico

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30 dicembre 2021: *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529”;*

VISTO il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1*: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002)”*;

VISTA la nota congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 8 dell’8 gennaio 2022*: “ Nuove norme sulla gestione dei casi di positività al COVID-19 nelle scuole. Prime indicazioni operative”;*

VISTA la Nota del Ministero Istruzione n.14 del 10 gennaio 2022: *“Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”*.

Informa quanti in oggetto sulle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Con **1 caso di positività**

**Attività didattica:** si applica a tutto il gruppo sezione la **sospensione dell’attività didattica in presenza** per la durata di **dieci giorni**. Le attività proseguiranno in DAD.

**Misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con **TEST IN USCITA (tampone molecolare o antigenico).**

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

1. **Con un caso di positività**si attiva la**sorveglianza con testing**del gruppo classe: **l’attività prosegue** in presenza **solo per quegli alunni che avendo effettuato un test antigenico rapido o molecolare risultano negativi** (T0). **Il test sarà comunque ripetuto per tutti gli allievi dopo cinque giorni (T5).**
2. **In presenza di due o più positivi:**

**Attività didattica:** si applica a tutto il gruppo classe la **sospensione dell’attività didattica in presenza** per la durata di **dieci giorni**. Le attività proseguiranno in DAD.

**Misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni **con TEST IN USCITA (tampone molecolare o antigenico).**

ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°

1. In presenza di **1 solo caso di positività**

**Attività didattica:** in presenza, **con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni**;

**Misura sanitaria**: Auto-sorveglianza (vedi specifica sotto).

1. In presenza di **2 casi di positività** nella stessa classe **le MISURE SONO DIFFERENZIATE IN FUNZIONE DELLO STATO VACCINALE:**
2. **le attività didattiche proseguono in presenza** con auto-sorveglianza **con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni** **SOLO** per gli alunni che rientrano in uno di questi specifici 3 casi:

* Possesso del certificato di completamento del ciclo vaccinale **da non oltre 120 giorni**;
* siano guariti dal Covid **da non oltre 120 giorni**;
* **abbiamo ricevuto la terza dose**.

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, **devono essere dimostrati dalle famiglie dell’alunno interessato.**

Al verificarsi di 2 casi positivi sarà compito della scuola fornire alle famiglie specifiche indicazioni sul registro elettronico inerenti le modalità di dimostrazione dei requisiti per la partecipazione della didattica in presenza.

1. **Per coloro che non producono il certificato le attività didattiche proseguono a distanza in DDI (didattica digitale integrata) per 10 giorni**.

**Misura sanitaria:** **quarantena della durata di 10 giorni con test in uscita (tampone molecolare o antigenico).**

## ATTENZIONE: Si informa che per lo specifico caso in oggetto (di cui al punto b) n.1) sul sito della scuola è stata al riguardo emessa specifica INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) Decreto Legge 1/2022.

1. In presenza di **3 casi di positività**

**Attività didattica:** si applica a tutto il gruppo classe la **sospensione dell’attività didattica in presenza** per la durata di **dieci giorni**. Le attività proseguiranno in DAD.

**Misura sanitaria:** si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO che si allega alla presente.

**Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica**

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, **per la popolazione scolastica** **delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza**, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

**Per la popolazione scolastica della scuola primaria** i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

**Ulteriori precisazioni**

Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

• **il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede**: *“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.*

*Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2* ***alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.****”* (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

• non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decretolegge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decretolegge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

• **i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale** e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

PERSONALE DOCENTE

PREMESSO CHE LE INDICAZIONI AL PERSONALE DELLA SCUOLA **DEVONO ESSERE SEMPRE DATE DAL PERSONALE SANITARIO SIA MMG CHE ASL** PER OPPORTUNA CONOSCENZA SI CONDIVIDE QUANTO SEGUE:

Per il personale della scuola trova applicazione la circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2022 con oggetto: *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”* (che si allega alla presente) che distingue ai fini della quarantena i soggetti contatti stretti ad ALTO RISCHIO e a BASSO RISCHIOcome di seguito specificato:

a) Contatti stretti ad ALTO RISCHIO

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale **misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni** dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: **la quarantena ha durata di 5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, **non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.**

b) contatti a BASSO RISCHIO

qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

**DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA**

**Con 1 caso positivo**: Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/**2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.**

**DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA**

1. **Con 1 caso positivo**: Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, **si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.** In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
2. **Con 2 o più casi positivi:** Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

**DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°**

1. **Con 1 caso positivo:** Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
2. **Con 2 o 3 casi positivi:** Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna DELLO BUONO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.lgs n.39/93